

REGOLAMENTO (CEE) N. 2017/91 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1991
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CEE) n. 1950/91 della
Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.
2007/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1950/91 ai dati di cui la Commis-
sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti-
colo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.
1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato
del regolamento (CEE) n. 1950/91 modificato, sono modi-
ficate conformemente agli importi di cui in allegato al
presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 10. 7. 1991, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	33,78 (1)	
1701 11 90 910	31,84 (1)	
1701 11 90 950	(2)	
1701 12 90 100	33,78 (1)	
1701 12 90 910	31,84 (1)	
1701 12 90 950	(2)	
1701 91 00 000		0,3461
1701 99 10 100	35,21	
1701 99 10 910	34,61	
1701 99 10 950	32,11	
1701 99 90 100		0,3461

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(2) Fissazione sospenso con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).